



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 56 del 22-07-2026

Registro generale n. 147

Oggetto: *Divieto temporaneo di diffusione sonora presso i pubblici esercizi (compresi gli stabilimenti balneari) compresi nel tratto di Lungomare Trento e Celommi da Via Emilia a Piazza Filippone Thaulero in occasione dell'evento concertistico del 24 luglio 2026 denominato "C'era una volta... Morricone e Leone" in Piazza Ponno.*

IL SINDACO

Premesso

- che con Ordinanza Sindacale n. 15 del 29/06/2022 è stata disciplinata l'attività di diffusione sonora negli esercizi pubblici e negli stabilimenti balneari sul territorio comunale;
- che il giorno 24 luglio 2026, in Piazza Ponno, si terrà l'evento concertistico denominato "*C'era una volta... Morricone e Leone*", evento di rilevanza cittadina che richiede misure idonee a garantire la sicurezza pubblica, il corretto svolgimento della manifestazione e la gestione ordinata dei flussi di pubblico;
- che al fine di evitare sovrapposizioni sonore, interferenze acustiche e possibili problematiche di ordine pubblico, si rende necessario vietare temporaneamente la diffusione sonora presso tutti i pubblici esercizi (compresi gli stabilimenti balneari) situati nel tratto di lungomare Celommi e Trento compresi tra Via Emilia e Piazza Filippone Thaulero a partire dalle ore 21:00 alle ore 23:30 del giorno 24 luglio 2026;

Visti

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773;
- l'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.)
- il D. Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/1123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben

individuati nell'art. 8 comma 1 lett. h) ed attinenti, tra gli altri, “all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ...(omissis) ..., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ...(omissis) ..., alla conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

Ravvisata

la necessità di procedere a disciplinare lo svolgimento delle attività rumorose sia all'interno dei locali che all'esterno ove hanno sede i pubblici esercizi per la somministrazione di bevande e alimenti, sia nelle aree esterne nella giornata del 24 luglio allo scopo di conciliare le esigenze di interesse pubblico con i differenti interessi di tutela dell'attività di impresa;

- Tutto quanto premesso e rappresentato,

ORDINA

1. È fatto divieto assoluto di diffusione sonora (musica dal vivo o riprodotta, a mezzo di impianti di amplificazione, stereofonici, radiofonici o televisivi, nonché karaoke) presso tutti i pubblici esercizi (compresi gli stabilimenti balneari) situati nel tratto di lungomare Celommi e Trento compresi tra Via Emilia e Piazza Filippone Thaulero a partire dalle ore 21:00 alle ore 23:30 del giorno 24 luglio 2026;
2. Il presente divieto riguarda sia l'area interna sia l'arenile antistante gli stabilimenti balneari;
3. Restano escluse dal divieto eventuali comunicazioni di servizio e annunci urgenti effettuati per motivi di sicurezza o pubblica utilità.

DISPONE

- Che la Polizia Locale, le Forze di Polizia e le Forze dell'Ordine, nonché il personale abilitato dell'AUSL di Teramo, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;
- Che copia della presente venga trasmessa alla Prefettura di Teramo, alla Questura di Teramo, ai concessionari di aree demaniali marittime con finalità turistiche ricreative e alle associazioni di categoria interessate;
- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.

INFORMA

In caso di inadempienza alle disposizioni della presente ordinanza l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs.

267/2000, come introdotto dall'art. 16 della legge n. 3/2003, fatta salva l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria della contravvenzione di cui agli artt. 650 e 677 del C.P. e senza pregiudizio dell'azione penale ove il fatto non costituisca più grave reato;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO

Dott. Mario Nugnes